

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona Via Giuseppina, 79 – tel. 0375/96141 Fax: 0375/96162 Cod. fisc.: P.Iva: 00304660194

Prot. n. 540/2020

Cingia de' Botti, lì 02.03.2020

ORDINANZA N. 4/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020:

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 1/2020 del 22 febbraio 2020 (Prot. n. 471/2020), con oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per l'immediato annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche nonché di tutte le manifestazioni e le attività sportive promosse da federazioni, enti, associazioni e società sportive.
- la propria ordinanza n. 2/2020 del 24 febbraio 2020 (Prot. n. 477/2020), con oggetto: "Supplemento all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del 22 febbraio 2020 (Prot. n. 471/2020).";

DATO ATTO:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla patologia definita "Coronavirus (SARS-COV-2)" e della malattia respiratoria che provoca, chiamata "COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, rubricato "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

PRESO ATTO:

- che, con il citato D.P.C.M. 1 marzo 2020, il Governo italiano ha provveduto a disciplinare, in modo unitario, il quadro degli interventi e delle misure attuative del succitato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del medesimo provvedimento, la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
- che le nuove misure urgenti recate dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 sono volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, in considerazione delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, e distinguono le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare tutte le cautele, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica ed evitare la diffusione del contagio, in attuazione ed in conformità al più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020:

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del pluricitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO lo "Statuto Comunale";

ORDINA

fino a nuove disposizioni o fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa:

IL RISPETTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 2020 "ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 52 DEL 1° MARZO 2020, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 2, 3 e 4 PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO COMUNALE, come riportato in estratto di seguito:

Riferimento art. 2 DPCM 01 marzo 2020

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati "a porte chiuse". Il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2, per la partecipazione a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e

religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni
 culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,a condizione che detti istituti
 e luoghi assicurino modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti
 dipersone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche deilocali aperti al pubblico, e tali che i
 visitatori possano rispettarela distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli
 posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano
 messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza", centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Riferimento art. 3 DPCM 01 marzo 2020

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute:
 - a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani:
 - b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute:
 - c. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - d. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce:
 - e. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - f. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - g. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020
- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

Riferimento art. 4 DPCM 01 marzo 2020

- la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati
- la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

DISPONE

l'applicazione, su tutto il territorio comunale, delle misure di prevenzione di cui all'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, di seguito riportate:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani:
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DA' ATTO ALTRESI' CHE

Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

INVITA

- la Cittadinanza intera a evitare le occasioni di intrattenimento in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico, per lungo tempo;

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona ed alla Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara ;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla home page del sito internet istituzionale;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

La presente ordinanza produce i propri effetti dalla data odierna del 2 marzo 2020 ed è efficace, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni.

IL SINDACO ROSSIFABIO

